

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 081/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Ivan De Musso - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2016 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;

- AMMENDA DI 5.000,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Citta' Di Gragnano di Gragnano (Napoli), riduce la squalifica del campo con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro a porte chiuse fino al 31.8.2016. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A., sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Citta' Di Siracusa di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.P. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAW DAVIDE DJILY SEGUITO GARA UNIONE TRIESTINA 2012/TAMAI DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell'8.2.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.P. Tamai di Brugnera (Pordenone), riduce a tre giornate la squalifica inflitta al calc. Diaw Davide Djily.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. SS RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCARNATO SIMONE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/RENDE DEL 10.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SS Rende di Rende (Cosenza), riduce a due giornate la squalifica inflitta al calc. Scarnato Simone.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO A.S.D. FUTSAL CISTERNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. FUTSAL CISTERNINO/A.S.D. AUGUSTA 1986 DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 464 dell'8.2.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Cisternino di Cisternino (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IANNINI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 15.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.02.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIO ANDREA SEGUITO GARA SAN SEVERO/NARDÒ DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTI GABRIELE SEGUITO GARA VIAREGGIO/LAVAGNESE DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio